



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE I - OCCUPABILITÀ

Obiettivo Tematico 8

Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

BONUS OCCUPAZIONALI
Incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto

Direttiva per la presentazione delle domande



0bd8f2b9



Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari	3
2. Finalità	7
3. Obiettivi generali	8
4. Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande	11
5. Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei Bonus occupazionali	11
6. Verifica dell'incremento occupazionale netto	13
7. Destinatari	14
8. Risorse disponibili e vincoli finanziari	14
9. Rapporti di lavoro incentivabili ed esclusioni	15
9.1 Rapporti di lavoro riguardanti nuove assunzioni	16
9.2 Rapporti di lavoro riguardanti le trasformazioni	16
10. Modalità di determinazione dell'ammontare del Bonus Occupazionale	16
11. Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato	17
12. Obblighi del soggetto beneficiario del Bonus	18
13. Procedura e criteri di valutazione	19
14. Controlli e revoche	19
15. Pubblicizzazione delle iniziative	20
16. Modalità e termini per la presentazione delle domande	20
17. Comunicazioni	21
18. Indicazione del foro competente	21
19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	21
20. Tutela della privacy	21



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari



marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;



- la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come emendata in data 8 maggio 2020.
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che " ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, " Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Decreto Legislativo. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto-Legge del 30 aprile 2019 n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124 del 04/08/2017, art. 35;
- il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto-Legge del 08 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 21 dell'8 giugno 2012;
- la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- la Legge Regionale n. 44 del 25 novembre 2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 2019 “Legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 “Bilancio di previsione 2020”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020 “Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto;”
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1716 del 29 novembre 2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022”;
- il Decreto Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 21 gennaio 2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022;
- la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 “Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19”.



2. Finalità

L'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale il 30 gennaio 2020 di rilevanza internazionale, ha colpito l'Italia ed in particolare il Veneto in maniera improvvisa con importanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale che, ad oggi, conta una perdita complessiva di circa 60mila posizioni di lavoro dipendente (circa il 3% dell'occupazione dipendente).

I dati resi noti dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro evidenziano che ad essere maggiormente colpiti dalla crisi sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con una riduzione delle assunzioni superiore al 55%¹.

Tra di essi, la categoria più penalizzata riguarda le donne.

Si calcola che dall'inizio della pandemia più di un giovane su sei ha smesso di lavorare, mentre coloro che hanno mantenuto il rapporto di lavoro, hanno subito un calo della riduzione delle ore lavorative pari al 23%. Inoltre, la maggior parte dei giovani occupati lavora nei settori più esposti agli impatti dei provvedimenti di contenimento della pandemia, tra i quali il settore del turismo e del commercio.

I settori delle attività turistiche e commerciali appaiono senza dubbio tra quelli che maggiormente hanno subito gli effetti della pandemia e che con l'esordio della crisi COVID-19 hanno visto crollare la domanda di lavoro, lasciando sul terreno circa 30.000 posizioni di lavoro. In particolare difficoltà anche i settori: tessile - abbigliamento, legno - mobilio, produzioni in metallo, attività professionali ed editoria. Nel complesso, l'intero tessuto produttivo risulta in sofferenza, con riduzioni medie di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori relativi all'agricoltura, industria alimentare, sanità - servizi sociali, industria farmaceutica, chimica-plastica, servizi informatici e vigilanza risultano essere tra i pochi che riescono a contenere la flessione delle assunzioni, con perdite attestabili attorno al - 20%.

Questa straordinaria emergenza richiede interventi rapidi e tempestivi a sostegno delle imprese per abbattere il costo del lavoro e favorire l'inserimento lavorativo in particolare della categoria dei giovani, la più colpita dalla crisi.

La crisi occupazionale innescata dall'emergenza COVID-19 associata alle prospettive del rilancio del sistema economico ha conseguenze dirette sulla propensione agli investimenti, anche per quanto riguarda il capitale umano.

Le criticità occupazionali palesate nel nuovo scenario dell'emergenza richiedono dunque risposte tempestive e adeguate per difendere i posti di lavoro e salvaguardare l'occupazione dei giovani veneti, ed in particolare delle giovani donne.

Se sul piano del mantenimento dei livelli occupazionali già intervengono gli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, occorre parimenti intervenire per sostenere l'incremento dei livelli occupazionali dei giovani e la stabilizzazione dei lavoratori già dipendenti nelle imprese, agendo sull'abbattimento del costo del lavoro.

L'avviso intende dunque completare l'offerta della programmazione regionale FSE ampliando le misure di politica attiva del lavoro con la concessione di Bonus Occupazionali mirati a sostenere l'occupazione dei giovani, incrementando i livelli di partecipazione di questa categoria al mercato del lavoro veneto particolarmente colpita dall'impatto del COVID-19.

Si intende in particolare incentivare con maggior determinazione le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti di lavoro delle donne al fine di ridurre il divario di genere in tema di partecipazione attiva al mercato del lavoro.

Coerentemente con la strategia della programmazione POR FSE 2014-2020 in tema di partecipazione dei giovani al mercato del lavoro e contrasto alla disoccupazione giovanile, l'avviso si propone di:

¹ Veneto Lavoro - Osservatorio Mercato del Lavoro, "MISURE/95 - EMERGENZA COVID-19 - L'IMPATTO SUL LAVORO DIPENDENTE IN VENETO (23 FEBBRAIO- 14 GIUGNO 2020) - Giugno 2020 http://www.venetolavoro.it/documents/10180/1693590/Misure%2095_Covid-19



- Incentivare la domanda di lavoro delle imprese ubicate sul territorio regionale nel processo di consolidamento e ampliamento dell'organico aziendale, sostenendole nel superare l'attuale situazione di crisi innestata dal COVID-19, agendo sul costo del lavoro;
- Favorire l'occupazione dei lavoratori con particolare riferimento ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- Sostenere l'incremento della capacità occupazionale (*placement*) delle operazioni finanziate dal POR FSE.

L'iniziativa intende agevolare l'inserimento dei giovani ed il mantenimento degli stessi nel contesto lavorativo, attraverso un contributo alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi oppure che hanno proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro a termine, già in essere i giovani lavoratori inseriti nella propria organizzazione, in contratti a tempo indeterminato nel periodo tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020.

3. Obiettivi generali

Il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del POR FSE 2014-2020, a valere sull'**Asse I - Occupabilità**, finalizzato a promuovere l'occupazione e favorire la permanenza dei lavoratori nel mercato nonché aumentare l'occupazione dei **giovani**, favorendo la transizione nel mercato del lavoro.

In particolare, il provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'**Obiettivo Tematico 8** del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della **priorità d'investimento 8.ii** il cui obiettivo primario è quello di incrementare il tasso di occupazione e il livello di inserimento lavorativo dei giovani adulti fino ai 35 anni e favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali. Nello specifico il conseguimento dell'obiettivo permetterà un sensibile incremento del tasso di occupazione stabile delle persone.

Si riportano di seguito gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020:

Asse I	Occupabilità
Obiettivo tematico (art. 9 Reg. CE 1303/13)	8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	8.ii Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani
Obiettivo specifico POR	2 - Aumentare l'occupazione dei giovani
Risultato atteso Accordo di Partenariato (Allegato A del POR)	RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani attraverso il rafforzamento delle misure attive e preventive sul mercato del lavoro, l'orientamento, la consulenza, il contrasto al fenomeno dei NEET (in coerenza con la raccomandazione europea sulla Youth Guarantee), il rafforzamento dell'apprendistato, dei tirocini e altre misure di inserimento al lavoro, la promozione di auto-impiego e auto-imprenditorialità



	RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Principali gruppi di destinatari da POR	- NEET 15-29 anni - “Giovani adulti” ossia soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 35 anni compiuti
Azioni di riferimento da POR	Nell’ambito dell’obiettivo specifico è promossa la seguente misura: incentivi all’assunzione di giovani attraverso bonus occupazionali
Indicatori di risultato pertinenti	CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO03 le persone inattive CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione CO06 le persone di età inferiore ai 25 anni CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) CO16 le persone con disabilità CO17 le altre persone svantaggiate CO19 le persone provenienti da zone rurali
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 POR)	Lavoratori coinvolti in crisi aziendali settoriali NEET



Si precisa che gli indicatori potranno essere integrati secondo quanto definito a livello nazionale e comunitario prevedendo indicatori specifici di programma relativi alle azioni di contrasto della politica di coesione alla pandemia COVID-19.



4. Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande

Possono presentare la domanda di contributo i seguenti **soggetti richiedenti** datori di lavoro per i propri dipendenti:

1. Le **imprese**, nella persona del legale rappresentante, rientranti nella definizione di **Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)** ai sensi della normativa comunitaria in vigore – Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, di qualsiasi settore di attività con sede legale e con almeno un'unità produttiva in Veneto;
2. I **lavoratori autonomi**, che risultino iscritti all'Albo professionale, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata in Veneto.

Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica².

In ogni caso, non potranno essere beneficiari dei contributi previsti dal presente provvedimento gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I soggetti richiedenti devono aver proceduto all'assunzione o alla trasformazione di rapporti di lavoro riguardanti i lavoratori con le caratteristiche di cui al successivo punto "7. *Destinatari*" a partire dal 1 febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020.

L'assunzione o trasformazione, così come meglio precisato nel successivo punto "9. *Rapporti di lavoro incentivabili ed esclusioni*", deve riguardare il personale che presta la propria attività lavorativa presso unità produttive del soggetto richiedente ubicate in Veneto, in qualità di dipendenti, o in qualità di soci lavoratori dipendenti **di cooperative o loro consorzi**.

5. Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei Bonus Occupazionali

I soggetti richiedenti possono presentare **una sola domanda** per la concessione dei Bonus Occupazionali a valere sul presente provvedimento, purché presentino i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. Avere una unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto;
- b. Essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- c. Essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- d. Assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (ai sensi della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e DL 34 del 19 maggio 2020). La posizione dell'impresa beneficiaria potrà essere dimostrata, in relazione all'emergenza COVID-19,

² Definizione ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014 (modificato dal Reg.(UE) 1084/2017): Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.



avvalendosi delle forme previste dall'art. 264 comma 1, lett. A) del D.L nr. 34 del 19 maggio 2020 (c.d Decreto rilancio) e s.m.i.;

- e. Essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- f. Non essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali per effetto del proprio comportamento fraudolento;
- g. Avere ripreso l'attività alla data di presentazione della domanda;
- h. Soddisfare le condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 "C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà a seguito dell'epidemia di COVID-19 oppure di non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019³;
- i. Avere stipulato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020, il/i rapporto/i di lavoro nelle forme previste al successivo punto 9 a favore dei destinatari ammissibili di cui al punto 7;
- j. Dimostrare che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenta un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue);
- k. Dichiarare l'impegno a non licenziare il destinatario finale/lavoratore nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro;
- l. Avere esaurito il trattamento di integrazione salariale (FIS, CIG, CIGS e altri Fondi) con causale COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18/2020 e non avere in corso proroghe o domande di proroga per l'accesso ad ulteriori periodi di cassa integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 34/2020⁴.

Inoltre, in considerazione dell'inquadramento del provvedimento nel POR FSE Veneto 2014-2020, le procedure e i criteri di valutazione delle domande presentate vengono individuati anche in coerenza con i criteri di selezione già esaminati e approvati nella seduta del **Comitato di Sorveglianza** del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014-2020.

In ogni caso, in coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, le domande vengono istruite sulla base dei requisiti dei soggetti richiedenti e di ammissibilità della domanda.

Criteri di ammissibilità

La prima fase consiste nella verifica della presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità della domanda.

³ Secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.06.2014, pag. 1)

⁴ Ai sensi degli articoli n. 68, 69 e 70 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, i trattamenti di cassa integrazione (FIS, CIG, CIGD, FSBA) emanati per l'emergenza coronavirus:

- possono essere incrementati di ulteriori 5 settimane da utilizzare entro il 31 agosto 2020. Il periodo complessivo di integrazione salariale diventa pertanto di 14 settimane (a cui vanno aggiunte ulteriori 4 settimane per i comuni della ex "zona rossa") utilizzabili nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020;
- è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 01 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.
- In base alle nuove disposizioni ai lavoratori beneficiari della CIG e dell'assegno ordinario spetta l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) decreto n. 34 del 19 maggio



Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. Rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. Completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione, modulistica, ecc...);
4. Sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. Rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. Numero e caratteristiche dei destinatari;
7. Rispetto delle caratteristiche esposte nella presente Direttiva.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 parte integrante e sostanziale della domanda di sovvenzione. Nella medesima dichiarazione dovrà essere reso evidente il possesso dei requisiti previsti nel rispetto delle discipline UE, in particolare relative ai fondi SIE e in materia di aiuti di stato, nazionali e regionali, e della presente Direttiva. Il modello della domanda sarà adottato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

I requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dal soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di erogazione del contributo concesso.

Qualora, in sede di controllo e/o di erogazione del contributo ammissibile, si rilevasse il mancato mantenimento dei requisiti fin qui illustrati, la Direzione Lavoro potrà disporre la revoca del contributo così come definito nel successivo punto "14 - Controlli e revoche".

6. Verifica dell'incremento occupazionale netto

Il Bonus potrà essere riconosciuto a condizione che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenti un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue).

L'incremento è determinato su base mensile, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ed escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo considerato abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine, l'incremento netto può essere realizzato attraverso l'assunzione compensativa contestuale o differita, entro un mese, rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti deve essere riferita all'impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.



L'incremento occupazionale ed il mantenimento dei livelli occupazionali alla data di presentazione della domanda, deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione dell'impresa richiedente e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

7. Destinatari

Sono destinatari del Bonus Occupazionale i giovani, residenti o domiciliati nel territorio del Veneto, che al momento della stipula del contratto abbiano età compresa **tra i 18 e i 35 anni** compiuti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Nel caso di nuove assunzioni:
Essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 150/2015 e dell'art. 4 comma 15-quarter del Decreto legge n. 26/2019⁵;
- Nel caso di trasformazioni di rapporti di lavoro:
Essere dipendenti dai soggetti richiedenti il contributo così come definiti al punto "4 - *Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande*".

8. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse disponibili ammontano ad un totale di **euro 10.000.000,00** a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020, così distribuite:

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FSE	Risorse FdR	Co-Finanz. Reg.	Totale
Asse	Priorità di investimento					
I - Occupabilità	8.ii	2020	2.500.000	1.750.000	750.000	5.000.000
I - Occupabilità	8.ii	2021	2.500.000	1.750.000	750.000	5.000.000
Totale complessivo						10.000.000,00

Le risorse destinate al finanziamento dei Bonus Occupazionali saranno impegnate a scalare, fino ad esaurimento delle risorse.

Si precisa infatti che le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

L'erogazione dei Bonus, successiva alla fase di istruttoria della domanda, avverrà in un'unica soluzione.

I soggetti beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando tempestivamente una comunicazione a mezzo PEC alla Direzione Lavoro. Nel caso suddetto, il soggetto beneficiario deve restituire l'eventuale contributo già erogato secondo le modalità previste in materia di gestione delle rinunce dal Testo Unico dei Beneficiari, e sue successive modifiche ed integrazioni.

⁵ Il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID per il tramite del CPI e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. (Circolare ANPAL n. 1/2019)



9. Rapporti di lavoro incentivabili ed esclusioni

Sono incentivabili i rapporti di lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020 seguenti:

- i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato della durata minima di 12 mesi, full time;
- i contratti di lavoro oggetto di trasformazione a tempo indeterminato full time.

In favore dello stesso destinatario finale è riconosciuto il Bonus con riferimento ad un unico rapporto di lavoro attivato con il soggetto richiedente.

Sono esclusi dal Bonus occupazionale i rapporti di lavoro:

- stipulati con persone con disabilità iscritte al collocamento mirato (L. 68/99);
- che non rispettano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs 150/2015 tra cui in particolare si evidenziano:
 - a. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
 - b. L'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà ad essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere (art. 31, comma 1, lettera b);
 - c. L'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d).
- che riguardano destinatari finali che nei rapporti di lavoro precedenti siano stati dipendenti del soggetto richiedente o di altri datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il richiedente ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;



- a favore di destinatari finali che presentano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio tra datori di lavoro e i destinatari dei contributi previsti dalla presente Direttiva.

9.1 Rapporti di lavoro riguardanti nuove assunzioni

L'avviso mette a disposizione contributi ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 hanno sottoscritto con il destinatario:

- a. un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time**, anche di somministrazione, e di apprendistato professionalizzante;

oppure

- b. un **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time**, della durata di *almeno 12 mesi*.

Sono **escluse** dall'assegnazione dell'incentivo, le seguenti tipologie di contratto:

- di inserimento;
- di lavoro intermittente;
- di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- di lavoro domestico;
- in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.

9.2 Rapporti di lavoro riguardanti le trasformazioni

Allo scopo di consentire la massima stabilizzazione dei rapporti, sono incentivabili le trasformazioni contrattuali **a tempo indeterminato full time**, di personale già operativo presso il datore di lavoro richiedente incaricati sulla base delle seguenti tipologie di contratti:

- a) lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato;
- c) contratto di apprendistato professionalizzante.

La trasformazione del rapporto di lavoro deve essere stipulata nel periodo compreso nel periodo tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020.

10. Modalità di determinazione dell'ammontare del Bonus Occupazionale

L'ammontare del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato o determinato o per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time è definito sulla base della tipologia di contratto stipulato e in considerazione della tipologia di destinatari, ritenuti ammissibili, sulla base di quanto disposto al precedente punto "7 - Destinatari" secondo i criteri riportati nella seguente tabella.



TIPOLOGIA DESTINATARIO	TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO STIPULATO	IMPORTO
Donne	subordinato a tempo indeterminato full time <i>oppure</i> trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time	€ 6.000,00
	subordinato a tempo determinato full time di durata pari a almeno 12 mesi	€ 4.000,00
Uomini	subordinato a tempo indeterminato full time <i>oppure</i> trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time	€ 5.000,00
	subordinato a tempo determinato full time di durata pari a almeno 12 mesi	€ 3.000,00

11. Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato

Il Bonus è concesso nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e si iscrive nel quadro degli interventi previsti al par. 3.10 della Comunicazione della Commissione europea n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) che consente agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia al fine di far fronte all'emergenza COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il quadro è stato ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final e della Comunicazione C(2020) 3156 del 8 maggio 2020.

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla notifica del regime-quadro autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021. Gli aiuti sono concessi sulla base della Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il citato Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro e sulla base di una procedura



automatica ex Art. 4 c.1 del D. Lgs. 123/1998. Lo stesso Dipartimento ha provveduto, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del DL Rilancio alla registrazione del regime quadro nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

La misura attuativa del Bonus occupazionale rientra nel campo di applicazione del quadro temporaneo ed è pertanto soggetta alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Gli importi erogati ai fini del Bonus non andranno ad alimentare il plafond *de minimis* (€ 200.000 in 3 esercizi finanziari) delle aziende richiedenti ma concorreranno - insieme agli altri aiuti di carattere fiscale o di altra natura erogati sulla base di questo Quadro Temporaneo - ad alimentare un plafond diverso fino al massimale di € 800.000 per impresa.

Il Bonus occupazionale può essere combinato con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessato. Il Bonus può essere combinato con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali previsti dalla normativa.

In ogni caso, gli aiuti richiesti non possono superare i massimali previsti dal regime Quadro Aiuti COVID-19 comprese le misure di cui al D.L. 19 maggio 2020 nr. 34.

12. Obblighi del soggetto beneficiario del Bonus

Il soggetto beneficiario è obbligato a:

- a) rispettare le disposizioni contenute nella presente Direttiva, in particolare con riferimento al punto “5 - *Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei bonus occupazionali*”, nonché in altri pertinenti provvedimenti eventualmente emanati dalla Regione del Veneto, impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo PEC eventuali variazioni rispetto ai requisiti posseduti e dichiarati in fase di domanda;
- b) rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione del Veneto a titolo di finanziamento, di conservazione e ubicazione della documentazione amministrativa, di pubblicità del finanziamento dell'intervento, di informativa alla Regione del Veneto, nonché gli obblighi previsti dall'art.125 comma 2 dello stesso regolamento e del regolamento n.480/2014;
- c) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i termini temporali previsti dall'Art. 140 par. 1 del Reg. 1303/2013;
- d) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti relativi alla concessione del contributo. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- e) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione del Veneto e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al punto “5 - *Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei bonus occupazionali*” entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito nella richiesta stessa;
- f) rispettare le disposizioni di cui al punto “11 - *Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato*”.



Fatte salve le disposizioni contenute nel “Testo unico per i Beneficiari” e s.m.i. che rimangono confermate, i Beneficiari del finanziamento, inoltre, sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

L’art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’impresa, l’art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l’impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’irrogazione, da parte dell’amministrazione che ha erogato il beneficio o dall’amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all’obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

13. Procedura e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, le domande presentate vengono istruite in ordine di ammissibilità, secondo i requisiti di cui al punto “5 - *Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei bonus occupazionali*” e successivamente sottoposte all’ordinamento ai fini della graduatoria di finanziabilità.

L’ordinamento prevede i seguenti ulteriori criteri da considerare in ordine decrescente:

1. Priorità ai soggetti richiedenti che hanno presentato domanda per il maggior numero di contratti a tempo indeterminato full time rispetto alla media delle domande pervenute e ritenute ammissibili del medesimo sportello;
2. Priorità ai soggetti richiedenti che hanno presentato domanda per il maggior numero di Bonus rispetto alla media delle domande pervenute e ritenute ammissibili del medesimo sportello;
3. Priorità ai soggetti richiedenti che presentano un valore dell’incremento occupazionale netto maggiore rispetto media delle domande pervenute e ritenute ammissibili del medesimo sportello, determinato in base a quanto previsto al punto “6 - *Verifica dell’incremento occupazionale netto*”.

Si precisa che l’ordine cronologico di presentazione della domanda non rientra nei criteri di ordinamento delle domande.

14. Controlli e revoche

La Regione del Veneto effettuerà:

- controlli volti ad accertare le informazioni contenute nella domanda di sovvenzione ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;



- la verifica dei requisiti di ammissibilità dichiarati in fase di domanda e la loro sussistenza alla data di erogazione del contributo di cui al punto “5 - *Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei bonus occupazionali*”;
- l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa e di ogni altro requisito previsto dalla presente Direttiva.

In sede di controllo in caso di accertato mancato rispetto del quadro normativo di riferimento europeo, in particolare relativo ai fondi SIE e in materia di aiuti di stato, nazionale e regionale vigente, e di quanto disposto dalla presente Direttiva, la Regione del Veneto potrà procedere, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii, alla **revoca totale o parziale del contributo**, tenendo conto della gravità dell'irregolarità.

Non comportano la revoca del contributo concesso la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni e morte del destinatario.

Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione del Veneto il diritto ad esigere l'immediato recupero del contributo erogato secondo le modalità previste in materia di restituzioni dal Testo Unico dei Beneficiari, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ulteriori disposizioni in materia di controlli e revoche potranno essere adottate con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro.

15. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione, devono rispettare le disposizioni previste da:

- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-2020.⁶

I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.

16. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il contributo è concesso ai soggetti beneficiari di cui al punto “4 - *Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande*” sulla base di procedura automatica, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

La procedura relativa alle modalità di presentazione della domanda sarà definita con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro.

⁶ <https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020>



La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello.

Nell'ambito degli sportelli qui sotto riportati, il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di Bonus occupazionale il cui contributo complessivo richiesto non potrà essere superiore a euro 30.000,00.

Sportello	Periodo di presentazione
1	22 luglio 2020 - 10 agosto 2020
2	1 settembre 2020 - 30 settembre 2020
3	1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti beneficiari di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

18. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Alessandro Agostinetti, Direttore della Direzione Lavoro.

20. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n.

⁷ <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori-fse>



3/2009 e s.m.i., D.Lgs n. 150/215 e s.m.i. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

